

**Scambi di lettere del 22 novembre 1958  
tra la Svizzera e l'Italia  
concernente il trattamento doganale  
di alcune merci**

---

*Traduzione<sup>1</sup>*

Il Presidente  
della Delegazione italiana

Ginevra, 22 novembre 1958

Signor Presidente,

Mi onoro di dichiararle ricevuta la sua lettera di oggi, del seguente tenore:

«Mi riferisco al protocollo concernente la messa in vigore delle nuove concessioni tariffali e l'abrogazione dell'aggiunta del 14 luglio 1950 al trattato di commercio del 27 gennaio 1923 tra la Svizzera e l'Italia<sup>2</sup>, e mi permetto di confermarle che, durante i negoziati trattati a Ginevra in considerazione dell'adesione provvisoria della Svizzera all'Accordo generale su le tariffe doganali e il commercio<sup>3</sup> le nostre due delegazioni, animate dal desiderio di completare e determinare con precisione l'ordinamento doganale applicabile nelle relazioni commerciali tra i due Paesi, hanno convenuto le disposizioni aggiuntive seguenti:

## **A. Importazioni in Italia**

### **I. Numero ex 3 della tariffa doganale italiana: Bestiame bovino svizzero**

È inteso che l'esenzione dal dazio, prevista nella nota concernente il numero ex 3 della tariffa doganale italiana, si applica al bestiame d'allevamento e da reddito delle razze svizzere dette bruna (svittese) e pezzata (Simmental e friburghese), che soddisfa alle condizioni seguenti:

RU 1959 2049

<sup>1</sup> Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell'ediz. franc. della presente Raccolta.

<sup>2</sup> RS 0.632.294.541

<sup>3</sup> [RU 1959 1808]

1. **Ascendenza e genealogia:**
  - a) **tori:** genealogia provata con un certificato di ascendenza;
  - b) **femmine:**
    - I. **Bestiame da reddito:** certificato attestante la purezza della razza, accordato dai tenitori degli «Herdbook» delle razze svizzere;
    - II. **Bestiame d'allevamento:** certificato di ascendenza.
2. **Produttività delle fattrici di tori:** osservanza delle norme applicate nella Svizzera dalla Federazione dell'allevamento.
3. **Sanità:** certificato della prova della tubercolina.

Sul bestiame da reddito, importato in franchigia, il Ministero italiano dell'agricoltura e delle foreste si riserva d'eseguire un riscontro tecnico, secondo le norme che saranno determinate di concerto con l'autorità svizzera competente.

## **II. Numero 183 ex 2 della tariffa doganale italiana: Succhi di mele e di pere**

Le autorità doganali italiane sono disposte in generale, e riservate le disposizioni dell'articolo 5 del trattato di commercio italo-svizzero del 27 gennaio 1923<sup>4</sup>, a soprassedere a un'analisi suppletiva dei succhi di mele e di pere, di origine svizzera, importati, qualora l'importazione sia accompagnata da un certificato ufficiale sulla qualità, completato con indicazioni concernenti il contenuto alcolico ordinariamente ammesso per tali liquidi e con una dichiarazione la quale comprovi che non vi sia stato aggiunto dello zucchero artificialmente. Questa dichiarazione sarà accordata dagli organismi designati dal Governo svizzero e riconosciuti dal Governo italiano.

## **B. Importazioni nella Svizzera**

### **I. Numeri 0404 ex 10 e 0404 ex 22 della tariffa delle dogane svizzere<sup>5</sup> Disposizioni concernenti alcuni formaggi italiani**

1. I formaggi italiani importati in Svizzera, devono, per essere ammessi ai dazi vincolati, avere un peso ristretto nei limiti usuali, indicati nelle definizioni. Le autorità svizzere ammetteranno tuttavia una tolleranza del 5 per cento, in conformità dell'uso vigente. I seguenti formaggi, saranno ammessi secondo i pesi qui indicati, con una tolleranza del 10 per cento:

- a) caciocavallo: minimo 200 g, massimo 3 kg
- b) provolone: minimo 200 g, massimo 6 kg
- c) italico: minimo 500 g, massimo 3 kg

Non vi saranno restrizioni autonome, per quanto concerne la forma di questi ultimi formaggi.

<sup>4</sup> RS 0.946.294.541

<sup>5</sup> RS 632.10 allegato

2. I formaggi «italico» saranno ammessi secondo i dazi vincolati, soltanto se rechino una delle denominazioni, e provengano da uno dei fabbricanti, menzionati nell'elenco allegato al presente protocollo. Tale elenco potrà essere modificato di concerto tra i due Governi. All'occorrenza, le proposte di modificazioni saranno presentate dalle autorità italiane a quelle svizzere competenti, una volta l'anno. Le autorità italiane aggiungeranno a ogni nuova proposta un campione del formaggio considerato, nell'imballaggio originale, provveduto di etichetta, come anche una descrizione minuta delle qualità particolari.

## **II. Numero 0603.10/22 della tariffa delle dogane svizzere: fiori recisi**

**Numero 0701.52 della tariffa delle dogane svizzere:  
peperoni, ecc.**

**Numero 1601.10 e 20 della tariffa delle dogane svizzere:  
salami, ecc.**

Fino a tanto che sull'importazione in Svizzera di questi prodotti sarà in vigore il contingentamento, è convenuto che le aliquote applicate ai medesimi non saranno mutate. Per tanto, le nuove aliquote, convenute nell'elenco<sup>6</sup> allegato alla dichiarazione d'adesione provvisoria della Svizzera all'Accordo generale su le tariffe doganali e il commercio, non entreranno in vigore per alcuno di tali prodotti, se non quando sarà resa libera l'importazione in Svizzera del medesimo.

## **III. Numero 2002.10/12 della tariffa delle dogane svizzere: consERVE di pomodoro**

È inteso che non soltanto sono vincolate, conformemente all'allegato alla dichiarazione d'adesione provvisoria della Svizzera all'Accordo generale su le tariffe doganali e il commercio, le aliquote di: fr. 15.– per recipienti di più di 5 kg (n. 2002.10) e fr. 25.– per recipienti di 5 kg o meno (n. 2002.12), ma anche il margine di fr. 10.– tra i grandi e i piccoli recipienti.

## **IV. Numero 2205 della tariffa delle dogane svizzere: vini di uve fresche**

1. È convenuto che, senza considerare le tasse di monopolio sull'alcool e le tasse doganali (tassa di statistica, ecc.), i dazi doganali, come anche i diritti accessori e le tasse compensative non saranno maggiori dell'ammontare dei diritti vincolati.

<sup>6</sup> RS 0.632.211.2

2. I vini italiani leggermente frizzanti, come il Freisa, il Recioto, il Lambrusco, il Nebiolo, il Brachetto, il Gragnano, in bottiglie, sono ammessi secondo il numero 2205.30 (in bottiglie), quando il loro contenuto d'acido carbonico non superi 4 g il litro.»

Mi onoro di confermarle il mio accordo su quanto precede.

Gradisca, signor Presidente, l'assicurazione della mia alta considerazione.

Al signor Fritz Halm  
Presidente della Delegazione svizzera  
Ginevra

Parboni

## **Elenco delle ditte le cui marche di formaggio del tipo italico sono ammesse all'importazione nella Svizzera secondo l'aliquota convenzionale**

1. Bel Piano Lombardo	S.A. Arrigoni – Crema (Cremona)
2. Stella Alpina	S.A. Arrigoni – Crema (Cremona)
3. Cerriolo	Filli Cerri – Buronzo (Vercelli)
4. Itacolombo	S. p. Giovanni Colombo – Pavia
5. Tre Stelle	S. p. A. Giovanni Colombo – Pavia
6. Cacio Giocondo	S.A. Edoardo Concaro – Villanterio (Pavia)
7. Bitto Giocondo	S.A. Edoardo Concaro – Villanterio (Pavia)
8. Il Lombardo	Devizzi Enrico – Gorgonzola (Milano)
9. Stella d'Oro	Gianola Annibale – Sannazzaro de Burgondi (Pavia)
10. Bel Mondo	S. p. A. Invernizzi – Melzo (Milano)
11. Bick	S. p. A. Invernizzi – Melzo (Milano)
12. Pastorella	S. p. A. Locatelli – Milano – V. Velasca 5
13. Cacio Reale	S. p. A. Locatelli – Milano – V. Velasca 5
14. Valsesia	S. p. A. Locatelli – Milano – V. Velasca 5
15. Casoni Lombardi	S. p. A. Egidio Galbani – Melzo (Milano)
16. Formaggio Margherita	S. p. A. Egidio Galbani – Melzo (Milano)
17. Formaggio Bel Paese	S. p. A. Egidio Galbani – Melzo (Milano)
18. Monte Bianco	Latteria Moderna – Torino – C. Unione Sovietica, 49
19. Metropoli	S.A. Mangiarotti Giovanni – Lomello (Pavia)
20. L'Insuperabile	Cas. Flli Papetti – Liscate (Milano)
21. Universal	Cas. Flli Papetti – Liscate (Milano)
22. Fior d'Alpe	Soc. Esp. Polenghi Lombardo – Milano – V. le Corsica, 55
23. Alpestre	Soc. Esp. Polenghi Lombardo – Milano – V. le Corsica, 55
24. Primavera	Soc. Esp. Polenghi Lombardo – Milano – V. le Corsica, 55
25. Italico Milcosa	S. p. A. Orsina – Milano – V. Donizetti, 53
26. Caciotto Milcosa	S. p. A. Orsina – Milano – V. Donizetti, 53
27. Italia	Figli di Augusto Ripamonti – Gorgonzola (Milano)
28. Reale	Figli di Augusto Ripamonti – Gorgonzola (Milano)
29. La Lombarda	Vitali Giacomo – Gorgonzola (Milano)
30. Formaggio Codogno	Antonio Zazzera – Codogno (Milano)
31. Il Novarese	Dionigi Resinelli – Novara C. 23 Marzo, 71
32. Mondo Piccolo	S.A. Comelli – Gropello Cairoli (Pavia)
33. Bel Paesino	S. p. A. Egidio Galbani – Melzo (Milano)
34. Primula Gioconda	S.A. Edoardo Concaro – Villanterio (Pavia)
35. Alfieri	Soc. Agr. Caesar. Ind. – Melzo – Via P. Bianchi, 32
36. Costino	Mario Costa – Novara – C. Vercelli, 3
37. Montagnino	S. p. A. Locatelli – Milano – V. Velasca, 5
38. Lombardo	S. p. A. Locatelli – Milano – V. Velasca, 5

Il Presidente  
della Delegazione italiana  
(Tessuti per fodera)

Ginevra, 22 novembre 1958

Signor Presidente,

Mi onoro di dichiararle ricevuta la sua lettera di oggi, del seguente tenore:

«Mi riferisco al protocollo concernente l'entrata in vigore delle nuove concessioni tariffali e l'abrogazione dell'aggiunta del 14 luglio 1950 al trattato di commercio del 27 gennaio 1923 tra la Svizzera e l'Italia<sup>7</sup> e mi permetto di confermarle quanto segue:

Durante i negoziati trattati a Ginevra in considerazione dell'adesione provvisoria della Svizzera all'Accordo generale su le tariffe doganali e il commercio<sup>8</sup>, la Delegazione italiana ha domandato che le aliquote presentemente in vigore, di fr. 600.– per 100 kg, peso lordo, mantenute parimente nel disegno governativo d'una nuova tariffa delle dogane svizzere<sup>9</sup> nei numeri 5104.70 e 5104.80: tessuti di fibre tessili artificiali, «tinti» e di «filì di colori diversi», siano ristrette, al minimo a fr. 500.–, rispetto alle stoffe per fodera riconoscibili come tali, comprese in quei numeri e definite nell'elenco delle concessioni fatte dalla Svizzera all'Italia. La Delegazione svizzera non è stata in grado di diminuire, per il momento, a meno di fr. 540.– le aliquote considerate; per altro, il Governo svizzero si obbliga a non applicare un'aliquota maggiore di fr. 500.–, a contare dal 1° gennaio 1960, al più tardi».

Ho preso memoria di quanto precede e la prego di gradire, signor Presidente, l'assicurazione della mia alta considerazione.

Parboni

<sup>7</sup> RS 0.632.294.541

<sup>8</sup> RS 0.632.21

<sup>9</sup> RS 632.10 allegato